

Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilità delle istituzioni

► B

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO
del 19 novembre 1991
che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini
(91/630/CEE)
(GU L 340 dell'11.12.1991, pag. 33)

Modificata da:

	Gazzetta ufficiale		
	n.	pag.	data
► <u>M1</u> Direttiva 2001/88/CE del Consiglio del 23 ottobre 2001	L 316	1	1.12.2001

▼B

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO
del 19 novembre 1991
che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini
(91/630/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,

vista la proposta della Commissione⁽¹⁾,

visto il parere del Parlamento europeo⁽²⁾,

visto il parere del Comitato economico e sociale⁽³⁾,

considerando che tutti gli Stati membri hanno ratificato la convenzione europea sulla protezione degli animali negli allevamenti; che anche la Comunità ha approvato tale convenzione con la decisione 78/923/CEE⁽⁴⁾ ed ha depositato il proprio strumento di approvazione;

considerando che il Parlamento europeo, nella risoluzione del 20 febbraio 1987 sulla politica in materia di benessere degli animali⁽⁵⁾, ha invitato la Commissione a presentare proposte su norme minime da rispettare negli allevamenti intensivi di suini da macello;

considerando che i suini sono compresi, in quanto animali vivi, nell'elenco dei prodotti che figura nell'allegato II del trattato;

considerando che l'allevamento dei suini costituisce parte integrante dell'agricoltura; che esso rappresenta una fonte di reddito per una parte della popolazione agricola;

considerando che le differenze suscettibili di comportare distorsioni nelle condizioni di concorrenza hanno un'incidenza sul corretto funzionamento dell'organizzazione del mercato comune dei suini e dei prodotti da essi derivati;

considerando che è quindi indispensabile stabilire le norme minime comuni per la protezione dei suini d'allevamento e da ingrasso allo scopo di garantire un razionale sviluppo della produzione;

considerando che occorre che i servizi ufficiali, i produttori, i consumatori ed altri operatori siano tenuti al corrente degli sviluppi in questo settore; che la Commissione dovrebbe pertanto, sulla base di una relazione del comitato scientifico veterinario, proseguire attivamente le ricerche scientifiche sul o sui migliori sistemi di allevamento che permettano di garantire il benessere dei suini; che è pertanto opportuno prevedere un periodo provvisorio allo scopo di permettere alla Commissione di svolgere tale compito nel migliore dei modi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

La presente direttiva stabilisce le norme minime per la protezione dei suini confinati per l'allevamento e l'ingrasso.

Articolo 2

Ai sensi della presente direttiva, si intende per:

- 1) suino: un animale della specie suina, di qualsiasi età, allevato per la riproduzione o l'ingrasso;

⁽¹⁾ GU n. C 214 del 21. 8. 1989, pag. 31.

⁽²⁾ GU n. C 113 del 7. 5. 1990, pag. 183.

⁽³⁾ GU n. C 62 del 12. 3. 1990, pag. 40.

⁽⁴⁾ GU n. L 323 del 17. 11. 1978, pag. 12.

⁽⁵⁾ GU n. C 76 del 23. 3. 1987, pag. 185.

▼B

- 2) verro: un suino di sesso maschile che ha raggiunto la pubertà ed è destinato alla riproduzione;
- 3) scrofetta: un suino di sesso femminile che ha raggiunto la pubertà, ma non ha ancora partorito;
- 4) scrofa: un suino di sesso femminile che ha già partorito una prima volta;
- 5) scrofa in allattamento: un suino di sesso femminile nel periodo tra la fase perinatale e lo svezzamento dei lattonzoli;
- 6) scrofa asciutta e gravida: una scrofa nel periodo tra lo svezzamento e la fase perinatale;
- 7) lattonzolo: un suino dalla nascita allo svezzamento;
- 8) suinetto: un suino dallo svezzamento all'età di 10 settimane;
- 9) suino all'ingrasso: un suino dall'età di 10 settimane alla macellazione o all'impiego come riproduttore;
- 10) autorità competente: l'autorità competente ai sensi dell'articolo 2, punto 6 della direttiva 90/425/CEE ⁽¹⁾.

▼M1*Articolo 3*

Gli Stati membri provvedono affinché:

- 1) tutte le aziende si conformino ai seguenti requisiti:
 - a) le superfici libere a disposizione di ciascun suinetto o suino all'ingrasso allevato in gruppo, escluse le scrofette dopo la fecondazione e le scrofe, deve corrispondere ad almeno

Peso vivo kg	m ²
Fino a 10	0,15
Da 10 fino a 20	0,20
Da 20 fino a 30	0,30
Da 30 fino a 50	0,40
Da 50 fino a 85	0,55
Da 85 fino a 110	0,65
Oltre 110	1,00

- b) le superfici libere totali a disposizione di ciascuna scrofetta dopo la fecondazione e di ciascuna scrofa qualora dette scrofette e/o scrofe siano allevate in gruppi devono essere rispettivamente di almeno 1,64 m² e 2,25 m². Allorché i suini in questione sono allevati in gruppi di meno di sei animali, le superfici libere disponibili devono essere aumentate del 10 %. Allorché i suini in questione sono allevati in gruppi di 40 o più animali, le superfici libere disponibili possono essere ridotte del 10 %.
- 2) Le pavimentazioni devono essere conformi ai seguenti requisiti:
 - a) per le scrofette dopo la fecondazione e le scrofe gravide: una parte della superficie di cui al punto 1, lettera b), pari ad almeno 0,95 m² per scrofetta e ad almeno 1,3 m² per scrofa, deve essere costituita da pavimento pieno continuo riservato per non oltre il 15 % alle aperture di scarico;

⁽¹⁾ GU n. L 224 del 18. 8. 1990, pag. 29. Direttiva, modificata, da ultimo, dalla direttiva 91/496/CEE (GU n. L 268 del 24. 9. 1991, pag. 56).

▼M1

- b) qualora si utilizzino pavimenti fessurati per suini allevati in gruppo:
- i) l'ampiezza massima delle aperture deve essere di:
 - 11 mm per i lattonzoli,
 - 14 mm per i suinetti,
 - 18 mm per i suini all'ingrasso,
 - 20 mm per le scrofette dopo la fecondazione e le scrofe.
 - ii) l'ampiezza minima dei travetti deve essere di:
 - 50 mm per i lattonzoli e i suinetti,
 - 80 mm per i suini all'ingrasso, le scrofette dopo la fecondazione e le scrofe.
- 3) È proibita la costruzione o la conversione di impianti in cui le scrofe e le scrofette sono tenute all'attacco. L'utilizzo di attacchi per le scrofe e le scrofette è vietato a decorrere dal 1° gennaio 2006.
- 4) a) Le scrofe e le scrofette sono allevate in gruppo nel periodo compreso tra 4 settimane dopo la fecondazione e 1 settimana prima della data prevista per il parto. I lati del recinto dove viene allevato il gruppo di scrofe o di scrofette devono avere una lunghezza superiore a 2,8 m. Allorché sono allevati meno di 6 animali i lati del recinto dove viene allevato il gruppo devono avere una lunghezza superiore a 2,4 m.
- b) In deroga alle disposizioni di cui alla lettera a), le scrofe e le scrofette allevate in aziende di meno di 10 scrofe possono essere allevate individualmente nel periodo di cui alla lettera a) a condizione che gli animali possano girarsi facilmente nel recinto.
- 5) Fatti salvi i requisiti di cui all'allegato, le scrofe e le scrofette hanno accesso permanente al materiale manipolabile che soddisfi almeno i pertinenti requisiti elencati in detto allegato.
- 6) Le scrofe e le scrofette allevate in gruppo devono essere alimentate utilizzando un sistema atto a garantire che ciascun animale ottenga mangime a sufficienza senza essere aggredito, anche in situazione di competitività.
- 7) Per calmare la fame e tenuto conto del bisogno di masticare tutte le scrofe e le scrofette asciutte gravide devono ricevere mangime riempitivo o ricco di fibre in quantità sufficiente, così come alimenti ad alto tenore energetico.
- 8) I suini che devono essere allevati in gruppo, che sono particolarmente aggressivi, che sono stati attaccati da altri suini o che sono malati o feriti, possono essere temporaneamente tenuti in recinti individuali. In tal caso, il recinto individuale deve permettere all'animale di girarsi facilmente se ciò non è in contraddizione con specifici pareri veterinari.
- 9) A decorrere dal 1° gennaio 2003, le disposizioni di cui al punto 1, lettera b), al punto 2, al punto 4, al punto 5 e all'ultima frase del punto 8 si applicano a tutte le aziende nuove o ricostruite o adibite a tale uso per la prima volta dopo la data citata. A decorrere dal 1° gennaio 2013 dette disposizioni si applicano a tutte le aziende.

Le disposizioni di cui al punto 4, lettera a), non si applicano alle aziende con meno di dieci scrofe.

▼B*Articolo 4*

1. Gli Stati membri vigilano affinché le condizioni relative all'allevamento di suini siano conformi alle disposizioni generali stabilite nell'allegato.

Tuttavia, sino al 30 giugno 1995, l'autorità competente degli Stati membri può autorizzare una deroga alle disposizioni enunciate al capitolo I, paragrafi 3, 5, 8 e 11 di detto allegato.

2. Inoltre, anteriormente all'entrata in vigore della presente direttiva, la Commissione, in collaborazione con gli Stati membri, determina — sotto forma di raccomandazione — eventuali requisiti minimi

▼B

complementari a quelli figuranti nell'allegato per quanto riguarda la protezione dei suini.

Articolo 5

Le prescrizioni contenute nell'allegato possono essere modificate secondo la procedura prevista all'articolo 10, per tener conto dei progressi scientifici.

▼M1*Articolo 5 bis*

Gli Stati membri provvedono affinché:

- 1) Qualsiasi persona che dia lavoro o assuma personale addetto ai suini garantisce che gli addetti agli animali abbiano ricevuto istruzioni pratiche sulle pertinenti disposizioni di cui all'articolo 3 e all'allegato.
- 2) Sono organizzati appositi corsi di formazione, incentrati in particolare sul benessere degli animali.

Articolo 6

1. Di preferenza prima del 1° gennaio 2005, ed in ogni caso entro il 1° luglio 2005 la Commissione presenta al Consiglio una relazione elaborata in base a un parere del Comitato scientifico della salute e del benessere degli animali. La relazione è elaborata tenendo conto delle conseguenze socioeconomiche, delle conseguenze sanitarie, degli effetti ambientali e delle differenti condizioni climatiche. Essa prenderà anche in considerazione lo stato delle tecniche e dei sistemi di produzione suina e di lavorazione delle carni che consentirebbero di ridurre il ricorso alla castrazione chirurgica. La relazione sarà corredata se necessario di opportune proposte legislative sugli effetti della regolamentazione delle differenti superfici disponibili e tipi di pavimento per quanto riguarda il benessere dei suinetti e dei suini all'ingrasso. Il Consiglio delibera a maggioranza qualificata sulle proposte in questione.

2. Entro il 1° gennaio 2008 al più tardi la Commissione presenta al Consiglio una relazione, elaborata in base ad un parere del comitato scientifico della salute e del benessere degli animali.

La relazione esamina in particolare i seguenti aspetti:

- a) effetti della densità, tra cui la dimensione del gruppo e i metodi di raggruppamento degli animali, in diversi sistemi di allevamento sul benessere dei suini, compresa la loro salute;
- b) impatto della progettazione della stabulazione e dei vari tipi di pavimento sul benessere dei suini, compresa la loro salute, tenuto conto delle differenti condizioni climatiche;
- c) fattori di rischio connessi con la morsicatura della coda e raccomandazioni per ridurre la necessità del taglio della coda;
- d) ulteriori sviluppi dei sistemi di stabulazione in gruppo per le scrofe gravide, tenuto conto degli aspetti sia patologico, zootecnico, fisiologico che etologico dei vari sistemi, delle pertinenti ripercussioni sulla salute e l'ambiente nonché delle differenti condizioni climatiche;
- e) determinazione dello spazio necessario, compresa l'area adibita alla fecondazione, ai verri adulti da riproduzione tenuti in ricoveri individuali;
- f) ulteriori sviluppi dei sistemi in cui le scrofe nell'area adibita alla fecondazione e le scrofe partorienti hanno una libertà di movimento che soddisfa le loro esigenze senza compromettere la sopravvivenza dei lattonzoli;
- g) atteggiamento e scelte dei consumatori nei confronti delle carni suine in caso di vari livelli di miglioramento del benessere degli animali;
- h) implicazioni socioeconomiche dei vari sistemi di allevamento dei suini e loro effetti sui partner economici della Comunità.

▼M1

Se necessario, tale relazione sarà corredata delle opportune proposte legislative.

▼B*Articolo 7*

1. Gli Stati membri provvedono affinché siano effettuate ispezioni sotto la responsabilità della competente autorità, per accertare l'osservanza delle disposizioni della presente direttiva e del suo allegato.

Queste ispezioni, che possono essere effettuate in concomitanza di controlli attuati per altri fini, riguardano ogni anno un campione statisticamente rappresentativo dei vari sistemi di allevamento in ciascuno Stato membro.

2. La Commissione, conformemente alla procedura prevista all'articolo 10, elabora un codice contenente le regole da seguire nelle ispezioni previste al paragrafo 1.

3. Ogni due anni, prima dell'ultimo giorno feriale del mese di aprile e, per la prima volta, prima del 30 aprile 1996, gli Stati membri informano la Commissione in merito ai risultati delle ispezioni effettuate nei due esercizi precedenti conformemente al presente articolo, compreso il numero delle ispezioni effettuate rispetto al numero degli impianti situati nel loro territorio.

Articolo 8

Per essere importati nella Comunità, gli animali provenienti da un paese terzo devono essere accompagnati da un certificato rilasciato dall'autorità competente di questo paese, il quale attesta che hanno beneficiato di un trattamento almeno equivalente a quello accordato agli animali di origine comunitaria, quale quello previsto dalla presente direttiva.

Articolo 9

Esperti veterinari della Commissione possono, nella misura in cui lo esiga l'applicazione uniforme della presente direttiva, effettuare ispezioni in loco con la collaborazione delle autorità competenti. In tale occasione i controllori devono osservare particolari misure di igiene onde escludere qualsiasi rischio di trasmissione di malattie.

Lo Stato membro sul cui territorio viene effettuato un controllo fornisce agli esperti tutta l'assistenza necessaria per l'espletamento dei loro compiti. La Commissione comunica i risultati dei controlli effettuati all'autorità competente dello Stato membro interessato.

L'autorità competente dello Stato membro interessato prende le misure necessarie per tener conto dei risultati di questo controllo.

Per quanto riguarda le relazioni con i paesi terzi, si applicano le disposizioni del capitolo III della direttiva 91/496/CEE⁽¹⁾.

Le disposizioni generali per l'applicazione del presente articolo sono adottate secondo la procedura prevista all'articolo 10.

▼M1*Articolo 10*

1. La Commissione è assistita dal Comitato veterinario permanente, istituito con la decisione 68/361/CEE⁽²⁾ (in prosieguo: il comitato).

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente articolo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE del Consiglio⁽³⁾.

Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6 della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

⁽¹⁾ GU n. L 268 del 24. 9. 1991, pag. 56.

⁽²⁾ GU L 255 del 18.10.1968, pag. 23.

⁽³⁾ GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

▼B*Articolo 11*

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative, comprese le eventuali sanzioni del caso, necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 1° gennaio 1994. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate da un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Tuttavia, a decorrere dalla data prevista al paragrafo 1, per quanto riguarda la protezione dei suini, gli Stati membri possono mantenere o applicare nel loro territorio disposizioni più severe di quelle previste dalla presente direttiva, nel rispetto delle regole generali del trattato. Essi informano la Commissione di qualsiasi provvedimento preso in tal senso.

Articolo 12

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

**B***ALLEGATO*

CAPITOLO I

CONDIZIONI GENERALI

1. I materiali utilizzati per la costruzione dei locali di stabulazione, e in particolare dei recinti e delle attrezzature con i quali i suini possono venire a contatto, non devono essere nocivi per i suini e devono poter essere accuratamente puliti e disinfettati.
2. Fino all'istituzione di regole comunitarie in materia, l'installazione delle apparecchiature e dei circuiti elettrici deve essere conforme alla regolamentazione nazionale in vigore volta ad evitare qualsiasi scossa elettrica.
3. L'isolamento termico, il riscaldamento e la ventilazione devono consentire di mantenere entro limiti non dannosi per i suini la circolazione dell'aria, la quantità di polvere, la temperatura, l'umidità relativa dell'aria e le concentrazioni di gas.
4. Ogni impianto automatico o meccanico indispensabili per la salute ed il benessere dei suini deve essere ispezionato almeno una volta al giorno. Gli eventuali difetti riscontrati devono essere eliminati immediatamente; se ciò non fosse possibile, occorre prendere le misure adeguate per salvaguardare la salute ed il benessere dei suini fino a che non sia effettuata la riparazione, ricorrendo in particolare a metodi alternativi di alimentazione e provvedendo a mantenere condizioni ambientali soddisfacenti. Se si utilizza un impianto di ventilazione artificiale, occorre prevedere un adeguato impianto sostitutivo che permetta un ricambio di aria sufficiente per preservare la salute e il benessere dei suini in caso di guasti all'impianto, nonché un sistema di allarme che segnali i guasti all'allevatore. Il sistema di allarme deve essere verificato regolarmente.
5. I suini non devono restare continuamente al buio. A tal fine, onde soddisfare le loro esigenze comportamentali e fisiologiche, è opportuno prevedere, date le diverse condizioni climatiche degli Stati membri, un'illuminazione adeguata naturale o artificiale che, in quest'ultimo caso, dovrà essere almeno equivalente alla durata di illuminazione naturale normalmente disponibile tra le ore 9.00 e le 17.00. Dovrà inoltre essere disponibile un'illuminazione adeguata (fissa o mobile) di intensità sufficiente per consentire di controllare i suini in qualsiasi momento.
6. Tutti i suini allevati in gruppo o in recinti devono essere controllati almeno una volta al giorno dal proprietario o dal responsabile degli animali. Gli eventuali suini malati o feriti devono ricevere immediatamente le opportune cure. I suini malati o feriti devono, se necessario, poter essere isolati in locali appropriati con lettiera asciutta e confortevole. Qualora i suini non reagiscano alle cure dell'allevatore, occorre chiedere al più presto il parere del veterinario.
7. Qualora i suini vengano tenuti in gruppo, occorre prendere misure opportune per evitare lotte che vadano al di là di un comportamento normale. I suini che presentano una costante aggressività nei confronti degli altri o sono vittime dell'aggressività vanno isolati o allontanati dal gruppo.
8. I locali di stabulazione devono essere costruiti in modo da consentire ad ogni suino:
 - di coricarsi, giacere ed alzarsi senza difficoltà;
 - di disporre di una zona pulita adibita al riposo;
 - di vedere altri suini.
9. Se si utilizza un attacco, questo non deve provocare lesioni al suino e deve essere regolarmente esaminato ed eventualmente aggiustato in modo da assicurare una posizione confortevole. Ogni attacco deve essere sufficientemente lungo per consentire ai suini di muoversi secondo quanto disposto al paragrafo 8. Esso deve essere concepito in modo da evitare, per quanto possibile, qualsiasi rischio di strangolamento e di ferimento.
10. La stalla, i recinti, le attrezzature e gli utensili destinati ai suini devono essere puliti e disinfettati regolarmente in modo da prevenire infezioni incrociate o lo sviluppo di organismi infettivi. Gli escrementi, l'urina e i foraggi che non sono stati mangiati o che sono caduti sul pavimento devono essere eliminati con la dovuta regolarità per ridurre gli odori e la presenza di mosche o roditori.
11. I pavimenti devono essere non sdruciolevoli e senza asperità per evitare lesioni ai suini e devono essere costruiti in modo da consentire loro di stare in piedi o coricarsi senza subire lesioni o sofferenze. Essi devono essere adeguati alle dimensioni ed al peso dei suini e costituire una superficie rigida,

▼B

piana e stabile. La zona in cui i suini si coricano deve essere confortevole, pulita, adeguatamente prosciugata e non dannosa per i suini. Qualora sia prevista una lettiera, deve essere pulita, asciutta e non dannosa per i suini.

12. A tutti i suini devono essere forniti ogni giorno un'alimentazione adeguata alla loro età ed al loro peso e conforme alle loro esigenze comportamentali e fisiologiche, onde favorire buone condizioni di salute e di benessere.
13. Tutti i suini devono essere nutriti almeno una volta al giorno. Se i suini sono stabulati in gruppo e non sono alimentati «ad libitum» o mediante un sistema automatico di alimentazione, ciascun suino deve avere accesso agli alimenti contemporaneamente agli altri suini del gruppo.
14. A partire dalla seconda settimana di età, ogni suino deve poter disporre di acqua fresca adeguata e sufficiente, oppure poter soddisfare il proprio bisogno di liquidi bevendo altre bevande.
15. Le attrezzature per la somministrazione di mangimi e di acqua devono essere concepite, costruite, installate e mantenute in modo da ridurre al minimo le possibilità di contaminazione degli alimenti o dell'acqua destinata ai suini.
16. Tenuto conto delle condizioni ambientali e della densità degli animali, oltre alle misure normalmente adottate per evitare i morsi alle code e altri comportamenti anormali e per permettere loro di soddisfare le proprie esigenze comportamentali, tutti i suini devono poter disporre di paglia o altro materiale oppure di un altro oggetto sostitutivo.

CAPITOLO II

DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER LE VARIE CATEGORIE DI SUINI

I. VERRI

I recinti per i verri devono essere sistemati e costruiti in modo da permettere all'animale di girarsi e di avere il contatto uditivo, olfattivo e visivo con gli altri suini e devono comprendere una zona pulita per il riposo. La zona in cui l'animale può coricarsi deve essere asciutta e confortevole. Inoltre la superficie minima di un recinto per verro adulto è di 6 m². Occorre tuttavia prevedere una superficie maggiore qualora i recinti siano utilizzati per l'accoppiamento.

II. SCROFE E SCROFETTE

1. Le scrofe gravide e le scrofette devono, se necessario, essere sottoposte a trattamento contro i parassiti interni o esterni. Esse devono, se sono sistemate negli stalli da parto, essere pulite.
2. Devono disporre di una zona per coricarsi pulita, adeguatamente prosciugata e confortevole e, se necessario, deve essere loro fornita una lettiera adeguata.
3. Dietro alla scrofa o alla scrofetta deve essere prevista una zona libera che renda agevole il parto naturale o assistito.
4. Le porcaie da parto in cui le scrofe possono muoversi liberamente devono essere provviste di strutture (quali ad esempio apposite sbarre) destinate a proteggere i lattonzoli.

III. LATTONZOLI

1. Ove necessario i lattonzoli devono disporre di una fonte di calore e di una zona solida, asciutta e confortevole, separata da quella occupata dalla scrofa, nella quale potersi coricare e riposare tutti contemporaneamente.
2. Nel caso si usi una gabbia da parto, i lattonzoli devono disporre di spazio sufficiente per poter essere allattati senza difficoltà.
3. Qualora sia praticata, la castrazione di suini di sesso maschile di più di quattro settimane deve essere effettuata, sotto anestesia, da un veterinario o da altra persona qualificata, nell'osservanza della legislazione nazionale.
4. Il mozzamento della coda e dei denti non deve essere effettuato in modo sistematico, ma soltanto quando nell'allevamento si constatino lesioni alle mammelle delle scrofe, alle orecchie o alle code dei suini le quali possono essere evitate soltanto con tali operazioni. Se la troncatura dei denti è necessaria, deve venire asportata solo la parte terminale degli incisivi e l'operazione deve aver luogo entro i primi sette giorni di vita.
5. I lattonzoli non devono essere staccati dalla scrofa prima che abbiano raggiunto un'età di tre settimane, a meno che la permanenza presso la

▼B

madre influenzi negativamente il benessere oppure la salute loro o di quest'ultima.

IV. SUINETTI E SUINI ALL'INGRASSO

Occorre formare i gruppi di suini quanto prima dopo lo svezzamento. I suini dovrebbero essere tenuti in gruppi stabili, riducendo il più possibile le commistioni.